



**Regolamento per l'affidamento a studenti di attività di collaborazione  
ex art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012 (cd. attività a tempo parziale)**

**Art. 1 - Tipologie**

La Seconda Università degli Studi di Napoli disciplina con il presente Regolamento forme di collaborazione degli studenti alle attività di seguito specificate, con esclusione di quelle inerenti la docenza, lo svolgimento degli esami, l'assunzione di responsabilità amministrativa, le attività istituzionali svolte dal personale tecnico-amministrativo, nonché la creazione di nuovi servizi istituzionali dell'Ateneo.

**Le attività cui il presente Regolamento fa riferimento sono:**

1. *Attività di collaborazione per l'agibilità e il funzionamento di biblioteche o raccolte librerie, nonché di spazi di studio e didattici;*
2. *Attività tecniche di collaborazione connesse alla predisposizione di attività didattiche pratico-applicative;*
3. *supporto alle attività di orientamento di Ateneo, delle Scuole e dei singoli Dipartimenti, nonché supporto alla realizzazione del Progetto Erasmus;*
4. *Attività di supporto per la Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti e per gli uffici ad essa afferenti;*
5. *Attività di collaborazione per la predisposizione di sussidi informatici e didattici destinati a studenti con disabilità.*

**Art. 2 - Fondo**

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, delibera in merito:

- all'ammontare del fondo destinato alle attività di cui all'art. 1;
- all'importo del corrispettivo orario della prestazione.

Successivamente, l'Ufficio Amministrativo competente provvede alla ripartizione del sopracitato fondo in proporzione al numero degli studenti iscritti presso i corsi di studio afferenti ai singoli Dipartimenti.

Il sopracitato fondo, ai fini della determinazione del numero delle collaborazioni, sarà poi così distribuito:

- a) il 20 % per le esigenze di cui alla tipologia 1 dell'articolo 1;
- b) il 50 % per le esigenze di cui alle tipologie 2, 3 e 5 dell'articolo 1.
- c) il 30 % per le esigenze di cui alla tipologia 4 dell'articolo 1.

Per ciascun Dipartimento dovrà prevedersi almeno un posto per le collaborazioni di cui alla tipologia 5 dell'art. 1.

**Art. 3 – Numero di collaborazioni presso le strutture**

Il Rettore inoltra apposita comunicazione inerente il numero complessivo di collaborazioni disponibili:

- al responsabile del Centro di Servizio del Sistema Bibliotecario di Ateneo con riferimento alle esigenze delle biblioteche (tipologia 1);



— ai Presidenti delle Scuole e ai Direttori di Dipartimento con riferimento alle proprie esigenze (tipologie 2, 3 e 5);

— al Dirigente della Ripartizione Gestione Carriere e Servizi agli Studenti con riferimento alle esigenze della Ripartizione stessa e gli uffici ad essa afferenti (tipologia 4).

Detta comunicazione sarà inviata per opportuna conoscenza al Consiglio degli Studenti.

I destinatari della comunicazione di cui al punto 1, entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della stessa, inoltreranno al Rettore, presso il competente Ufficio, richieste motivate di utilizzazione delle collaborazioni relative alle proprie strutture di afferenza, in ragione delle esigenze delle stesse, indicandone il relativo numero per singola tipologia di competenza.

#### **Art. 4 – Bando**

1. Il Rettore, con proprio decreto, emana apposito bando di selezione che sarà affisso presso l'Albo Ufficiale dell'Ateneo, le Segreterie studenti, le Scuole e i Dipartimenti. Il predetto bando sarà anche pubblicato nel sito web di Ateneo.

2. Gli studenti interessati a prestare la loro attività di collaborazione sono tenuti a presentare domanda al Rettore nei termini e nei modi riportati nel bando di selezione.

##### **3. Sono ammessi alla selezione:**

Gli studenti iscritti alla data di emanazione del bando, presso i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti e Scuole ad essi collegate, almeno al 2° anno in corso dei Corsi di Laurea triennale, Magistrale a ciclo unico e Magistrale biennale che si trovino nelle condizioni economiche indicate nel bando di selezione e che abbiano acquisito almeno la metà dei crediti formativi previsti dal piano di studio riferito agli anni di corso precedenti a quello di iscrizione.

##### **4. Sono esclusi dalla selezione:**

- a) gli studenti non in possesso dei citati requisiti di ammissione;
- b) gli studenti già in possesso di diploma di laurea di livello pari o superiore al corso di laurea di iscrizione;
- c) gli studenti laureati nell'anno accademico per il quale è emanato il bando di selezione;
- d) gli studenti che alla data di emanazione del bando si trovino nella condizione di iscritti fuori corso o ripetente;
- e) gli studenti che abbiano svolto, per l'anno accademico di riferimento, attività di collaborazione presso l'A.DI.S.U.;
- f) gli studenti che, in anni precedenti, hanno già svolto lo stesso tipo di attività di collaborazione di cui all'art. 1

5. Nel bando di selezione saranno individuati i criteri per la formulazione delle graduatorie attribuendo punteggi correlati ai crediti, alla media aritmetica riportata negli esami con voto e alla fascia reddituale di appartenenza.

6. In caso di rinuncia, mancata sottoscrizione dell'atto di conferimento dell'attività di collaborazione o decadenza dal diritto allo svolgimento dell'attività medesima sancita nei casi previsti dall'art. 8 del presente Regolamento, si procederà allo scorrimento della graduatoria fino all'esaurimento dei posti disponibili.

7. Qualora i posti disponibili presso una struttura per attività di collaborazione non fossero coperti dal numero di studenti collocati in graduatoria, gli stessi saranno ridistribuiti tra le altre strutture in proporzione al numero degli idonei non vincitori.



8. Le graduatorie saranno approvate dal Rettore con proprio decreto. Gli studenti collocati utilmente in graduatoria saranno chiamati ad iniziare la propria attività di collaborazione, purché ancora in possesso dei requisiti prescritti all'atto della chiamata, presso una delle strutture richiedenti.

9. La collaborazione, che non potrà superare il massimo di 200 ore per ciascun anno accademico, sarà formalmente affidata agli studenti che dovranno sottoscrivere apposito atto di conferimento di incarico secondo l'ordine di graduatoria.

10. L'attività di collaborazione dovrà concludersi entro un anno dalla data di sottoscrizione, da parte del Dirigente della Ripartizione competente a detta sottoscrizione, del citato contratto, salvo motivate e documentate esigenze da valutarsi da parte dell'Amministrazione.

11. L'attività di collaborazione dovrà essere espletata presso la struttura di assegnazione. Essa non configura in alcun modo rapporto di lavoro subordinato con la Seconda Università degli Studi di Napoli e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

#### **Art. 5 – Commissione**

Il Rettore, con proprio decreto, nomina una Commissione composta da:

- due docenti proposti dal Rettore medesimo, uno dei quali assume la presidenza in relazione al ruolo di appartenenza e/o all'anzianità di ruolo;
- due unità di personale tecnico-amministrativo, di categoria non inferiore alla cat. D, proposte dal Direttore Generale;
- quattro rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli Studenti

Detta Commissione procederà alla formulazione delle singole graduatorie secondo i criteri previsti nel bando di selezione.

#### **Art. 6 – Corrispettivo e liquidazione**

Il corrispettivo, che è esente da imposte, sarà liquidato al termine della prestazione sulla base di apposita attestazione (*allegato 1*) di avvenuto svolgimento dell'attività di collaborazione, inoltrata all'Ufficio amministrativo competente dal responsabile della struttura presso la quale l'attività medesima è stata svolta. Alla predetta attestazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) fogli di presenza giornaliera riportante l'orario di inizio e termine dell'attività di collaborazione completo delle firme dello studente e della sottoscrizione del responsabile della struttura presso la quale l'attività medesima è stata svolta (*allegato 2*);

b) riepilogo complessivo dell'attività di collaborazione riportante le ore assegnate e le ore effettivamente svolte e sottoscritta dal responsabile della struttura presso la quale l'attività medesima è stata svolta (*allegato 3*).

L'attività svolta è certificabile da parte dei soggetti responsabili delle strutture presso le quali si è svolta effettivamente l'attività di collaborazione, nei limiti di quanto previsto dal precedente art. 4, punto 11.

#### **Art. 7- Assicurazione**

La polizza stipulata dall'Università ai fini della copertura assicurativa contro gli infortuni a favore degli studenti copre questi ultimi anche per lo svolgimento di attività di collaborazione ex art. 11 del Decreto Legislativo n. 68 del 29.03.2012 (cd. Part-time).



### **Art. 8 – Decadenza**

Lo studente decade dal diritto allo svolgimento della collaborazione o alla permanenza in graduatoria nei seguenti casi:

- 1) rinuncia agli studi o trasferimento ad altro Ateneo;
- 2) passaggio ad altro Dipartimento;
- 3) conseguimento del titolo di studio per il quale ha partecipato alla selezione;
- 4) inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni;
- 5) assenza dal servizio di collaborazione che superi, per qualsiasi motivo, il 25% delle ore programmate.
- 6) irrogazione allo studente di provvedimenti disciplinari più gravi del richiamo verbale;
- 7) accertamento di false o errate dichiarazioni relative a dati presentati.

In tali casi è possibile la sostituzione dello studente decaduto, attingendo dalla graduatoria per il residuale numero di ore programmate, purché non inferiori a 50.

### **Art. 9 – Controlli**

L'Università può esercitare in qualunque momento apposito controllo circa le condizioni dichiarate dallo studente ai fini della partecipazione alla selezione e dell'attribuzione del relativo punteggio.